

Publicato il 17/08/2021

**N. 09369/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 05715/2020 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5715 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabiana Seghini, Moira Zanatta, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

-OMISSIS- - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**nei confronti**

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per l'annullamento:**

- del provvedimento del -OMISSIS- (di tenore sconosciuto) con il quale il Dott. -OMISSIS- è stato promosso (progressione verticale) a coordinatore delle attività interne relative al gruppo di lavoro Market and Economy Analysis (MEA) Digital Platforms del -OMISSIS- in luogo della odierna ricorrente, comunicato alla stessa a mezzo e-mail di pari data;

- della comunicazione del -OMISSIS- con cui la Dott.ssa -OMISSIS- è stata informata della nomina del Dott. -OMISSIS- quale coordinatore del gruppo di lavoro Market and Economy Analysis (MEA) Digital Platforms presso il -OMISSIS-;

- della nota (di data e tenore sconosciuto) con cui il Direttore della Direzione dei servizi digitali e della rete (di seguito anche DSD) ha proposto al Direttore del Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale (di seguito anche SRI), il Dott. -OMISSIS- quale coordinatore di tutte le attività interne relative al suddetto gruppo di lavoro MEA Digital Platforms presso il -OMISSIS-;

- per quanto occorrer possa, del provvedimento di rimozione della Dott.ssa -OMISSIS- dal gruppo di lavoro -OMISSIS- - Digital Platforms, comunicata con e-mail del -OMISSIS-;

- della nota riservata -OMISSIS-di rigetto dell'istanza di riesame inviata dalla ricorrente, con intento di componimento bonario, in data -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente alla reintegrazione nelle relative mansioni inerenti la nomina di coordinatore verticale tra le differenti Direzioni -OMISSIS- in ordine al gruppo di lavoro -OMISSIS- - Digital Platforms previo annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati e sopra meglio elencati;

nonché per la condanna dell'-OMISSIS- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, previo accertamento della dequalificazione e della lesione all'immagine professionale e di una condotta datoriale mobbizzante e di bossing ed, in subordine, per l'accertamento della effettiva configurazione di straining.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell'-OMISSIS- - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 16 giugno 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1.-La ricorrente dott.ssa -OMISSIS- premette, in punto di fatto che: è funzionario di ruolo presso l'-OMISSIS- a far data dal marzo 2007 a seguito di concorso pubblico; nel corso degli anni 2015-2018 la stessa ricopriva (in posizione di distacco) l'incarico di Esperto Nazionale Distaccato (END) presso il -OMISSIS- Office a -OMISSIS-, Agenzia dell'Unione europea per il supporto del -OMISSIS- (Body of European Regulator for Electronic Communications), Organismo europeo del quale -OMISSIS- è membro insieme ai regolatori delle comunicazioni elettroniche degli Stati Membri dell'Unione europea e di alcuni Stati osservatori; al termine dell'incarico ripresentava la propria candidatura per l'incarico di Esperto Nazionale Distaccato presso la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea a

-OMISSIS-, ma la richiesta era rigettata dall'-OMISSIS- con nota del -OMISSIS- motivata sulla necessità di mettere a frutto (presso l'Amministrazione di appartenenza) l'esperienza maturata dal personale di rientro dai distacchi all'estero e sull'esigenza di assicurare una rotazione delle candidature, onde poter soddisfare ulteriori partecipanti, anche ai fini degli sviluppi di carriera (DPCM n. -OMISSIS-); la ricorrente in data -OMISSIS- presentava un'istanza di riesame, che era rigettata dall'-OMISSIS-; otto giorni prima che la odierna ricorrente concludesse il proprio lavoro presso il -OMISSIS-, l'-OMISSIS-, con ordine di servizio n. -OMISSIS-, la riassegnava presso la Direzione di provenienza (Direzione Infrastrutture e Servizi media- DIS); la ricorrente con nota -OMISSIS-, rimasta priva di riscontro, chiedeva di essere assegnata presso il competente Servizio Relazioni Internazionali dell'-OMISSIS-; nel gennaio 2019 la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva all'-OMISSIS- di continuare ad essere inclusa nelle attività del progetto -OMISSIS- denominato Data Economy, avendo svolto, in distacco, le mansioni di "main coordinator" di tale gruppo e di partecipare al gruppo di lavoro "Data Collection"; la dottoressa, pur permanendo nella direzione di assegnazione, restava inclusa nel gruppo dei drafters della Data Economy (che coordinava dal -OMISSIS- Office), per proseguire i lavori sul -OMISSIS- Report Data Economy; con deliberazione -OMISSIS-, l'-OMISSIS-, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 75/2017 (che prevedeva la possibilità di stabilizzare il personale precario) approvava gli atti del concorso nominando il dott. -OMISSIS- quale funzionario di ruolo allocandolo presso la Direzione Servizi Digitali; con nota -OMISSIS- la Dott.ssa -OMISSIS- inviava nuovamente al Segretario Generale la propria candidatura in ordine ad un nuovo bando per END presso la Commissione Europea, richiesta che restava priva di riscontro; in data -OMISSIS-, il Direttore dei Servizi Internazionali, su proposta della Direttrice dei Servizi Digitali (in rapporto di affinità con il Dott. -OMISSIS-), nominava il dott. -OMISSIS- coordinatore del "-OMISSIS- Advisory Committee" per l'indagine che il -OMISSIS- affida a consulenti esterni sulle attitudini dei consumatori negli usi delle piattaforme; data -OMISSIS-, la Dott.ssa -OMISSIS- era autorizzata a recarsi a -OMISSIS-, in occasione della presentazione del "Gruppo -OMISSIS- MEA Digital Platforms" sul futuro "Digital Services Act" (nuova proposta legislativa sulle piattaforme); con mail del -OMISSIS- il Direttore dei Servizi Internazionali nominava il dott. -OMISSIS- quale coordinatore di tutte le attività relative al tavolo -OMISSIS- sulle piattaforme digitali (incluse quelle atte a rilasciare l'Opinion DSA) adducendo che la Direzione Servizi Digitali (presso cui lavora il controinteressato) risulta avere competenza primaria in ordine alla materie trattate al tavolo -OMISSIS-; l'amministrazione, nonostante il Dott. -OMISSIS- fosse in servizio stabile in -OMISSIS- da appena poco più di un anno, gli assegnava due incarichi di coordinamento; in data -OMISSIS- la Dott.ssa -OMISSIS- e l'intera direzione viene ritirata dal Gruppo -OMISSIS- sulle piattaforme digitali, a causa di un picco di lavoro nell'attività principale della Direzione (refarming); con istanza -OMISSIS- la ricorrente chiedeva al Segretario generale e al direttore risorse umane di essere nuovamente chiamata a svolgere le funzioni per le quali maturava una consolidata esperienza; tale istanza era respinta con nota -OMISSIS- del -OMISSIS-.

A quanto sopra la ricorrente aggiunge che, in virtù del comportamento dell'Amministrazione, è stata afflitta da patologia "-OMISSIS-" e che dal -OMISSIS- è in malattia.

1.1.- Tanto premesso, la ricorrente, con un unico articolato motivo, chiede l'annullamento degli atti impugnati deducendone l'illegittimità per: *violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.p.c.m. -OMISSIS-; violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, 53 e 54 del d. lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7 e 13 del d.p.r. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. eccesso di potere in alcune delle sue figure sintomatiche tipizzate (carenza di istruttoria, carenza di motivazione, contrarietà tra più atti, disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia manifesta).*

1.2.- La ricorrente domanda, altresì, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, danno morale e danno esistenziale).

2.- L'-OMISSIS- costituitasi in giudizio per resistere al ricorso ne chiede il rigetto.

3.- Si è costituito altresì il dott. -OMISSIS-, il quale chiede il rigetto del ricorso nel merito, in quanto infondato, trattandosi di meri compiti attribuiti ex art. 25 regolamento -OMISSIS-, diversi dagli incarichi ex art. 37.

4.- Con ordinanza -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata accolta: *"Considerato che l'esperienza maturata all'estero, a parità di altre condizioni, costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera (art. 32, comma 4, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; D.P.C.M. 30/10/2014, n. 184); rilevato che con nota del -OMISSIS- (all. 3 al fascicolo -OMISSIS-) il direttore del servizio risorse umane e strumentali afferma che "i responsabili hanno concordato che le attività di coordinamento della delegazione -OMISSIS- fossero attribuite ad un unico funzionario" individuato nel dott. -OMISSIS-; ritenuto, conseguentemente, che l'accesso ad un incarico internazionale, quale quello conferito al controinteressato, avrebbe imposto la previa indicazione, da parte dell'Autorità, di un interpello interno al fine di selezionare e valutare comparativamente il candidato più idoneo e meritevole, sulla base di criteri predefiniti e resi pubblici ai dipendenti; ...tenuto conto, peraltro, quanto al "periculum in mora", della temporaneità dell'incarico al quale aspira la dottoressa -OMISSIS->>.* Con ordinanza -OMISSIS-, la Sez. VI del Consiglio di Stato, "considerato che:

*- le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito, richiedendo accertamenti non compatibili con una cognizione sommaria propria della fase cautelare" ha ritenuto che: "nelle more della definizione del merito, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di assicurare la conservazione dell'assetto di interessi attuato con le decisioni censurate in primo grado, tenuto conto che l'obbligatoria indicazione di una procedura di interpello in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza gravata, da un lato, non consentirebbe di attribuire alla ricorrente in prime cure con certezza e in via immediata l'utilità finale agognata (dovendo la stessa partecipare al relativo interpello, senza poter avere certezza sulla sua designazione per l'incarico ambito), dall'altro,*

sarebbe idonea ad influire profondamente sulla generale organizzazione dell'Autorità (in assenza di una decisione di merito), in particolare, anche in ordine alle modalità di conferimento di incarichi analoghi a quello di specie, come dedotto dall'appellante a pag. 13 del proprio appello cautelare; - in ogni caso, resta ferma la possibilità per la ricorrente in prime cure, al ricorrere dei presupposti di legge, di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza della condotta ascritta all'odierno appellante”.

Ed, in particolare, il Consiglio di Stato afferma che:

-“non sembra dirimente la possibilità di qualificare il coordinamento e la rappresentazione di “tutte le comunicazioni verso il work stream e [del]le posizioni da portare in discussione” (mail del -OMISSIS- impugnata in prime cure) in termini di incarico, nozione non oggetto di definizione normativa e comunque connotata da una portata applicativa generica;- il dato positivo discorre, infatti, tanto di incarichi idonei a tradursi nel conferimento di funzioni amministrative (cfr. art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001), quanto di incarichi relativi ad attività di lavoro autonomo coordinato e continuativo (art. 7, comma 6 bis, D. Lgs. n. 165 del 2001) o di incarichi conferiti da soggetti privati (art. 53, comma 9, D. Lgs. n. 165 del 2001), per propria natura non aventi ad oggetto pubbliche funzioni; la stessa Autorità, nell'ambito del proprio regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, qualifica come incarichi mere attività materiali di spedizione della corrispondenza (art. 27 riguardante il personale esecutivo), a conferma di come possa farsi questione di incarichi anche in presenza di attività lavorative non implicanti l'esercizio di una pubblica funzione, destinata a concretizzarsi nel compimento di atti espressivi di pubblico potere.

- appare necessario approfondire nella sede di merito, tra l'altro:

a) l'idoneità dell'attività di coordinamento per cui è controversia a consentire una progressione economica o giuridica del dipendente incaricato ovvero, comunque, a permettere il conseguimento di un titolo di preferenza o di uno speciale titolo suscettibile di valutazione nell'ambito di future procedure di progressione in carriera cui il dipendente potrebbe prendere parte (il che potrebbe consentire l'attribuzione di un'utilità differenziata, ordinariamente non conseguibile mediante l'espletamento di altre mansioni proprie della qualifica di assunzione); elementi, in ipotesi, suscettibili di apprezzamento ai fini dell'indizione di una procedura di interpello, in attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità cui è soggetta l'odierna appellante;

b) la sussistenza di un rapporto di affinità tra il controinteressato in primo grado e il direttore che ha concorso al conferimento dell'incarico di coordinamento per cui è causa, nonché la sua rilevanza ai fini dell'integrazione dell'obbligo di astensione del dirigente procedente, alla stregua della censura sul punto svolta dalla ricorrente in prime cure;

- facendosi questione di rapporto di lavoro soggetto al regime pubblicistico, le determinazioni al riguardo assunte dall'Autorità odierna appellante, anche ove, in ipotesi, non soggette all'obbligo di previa indizione di una procedura di interpello (perché, ad esempio, dirette al conferimento di ordinari compiti di istituto, inidonei ad attribuire qualsivoglia utilità differenziata in capo al dipendente incaricato), dovrebbero, infatti, essere comunque adeguatamente motivate e provenire da organi che non versino in posizioni di conflitto di interesse, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa”.

5.- Con memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

In particolare, sia l'Amministrazione resistente sia il controinteressato affermano che, nelle more del giudizio, gli atti impugnati hanno esaurito interamente i loro effetti, in quanto l'attività cui sarebbe stato assegnato il controinteressato sarebbe terminata ed eccepiscono, pertanto, l'improcedibilità delle domande di annullamento e di reintegrazione in forma specifica per sopravvenuta carenza di interesse.

6.- All'udienza da remoto del 16 giugno 2021 la causa è stata riservata per la decisione.

## DIRITTO

1.-Oggetto del giudizio è la nomina del dott. -OMISSIS- quale coordinatore del gruppo di lavoro “-OMISSIS- MEA” sulle piattaforme digitali, che la ricorrente assume illegittima.

E' altresì richiesto il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dalla ricorrente.

1.1.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., qualora nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

Dunque, a prescindere dal rilievo che né l'Amministrazione né il controinteressato hanno fornito evidenza dell'estromissione del dott. -OMISSIS- dalle attività del gruppo di lavoro -OMISSIS-, permane comunque l'interesse della ricorrente all'esame della domanda risarcitoria.

2.- Nel merito, con un unico articolato motivo di ricorso la ricorrente deduce l'illegittimità della nomina del controinteressato nel gruppo di lavoro -OMISSIS- sotto i seguenti due profili:

a) violazione degli articoli 32, comma 3, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 9 del DPCM -OMISSIS- per mancata valorizzazione dell'esperienza svolta dalla ricorrente quale esperto nazionale distaccato (END) e dell'attività svolta dalla stessa nel gruppo -OMISSIS- quale “*drafter*”; tale esperienza avrebbe dovuto essere valorizzata dall'-OMISSIS- tanto nell'assegnazione della ricorrente al rientro presso gli uffici dell'-OMISSIS- (in particolare la dott.ssa -OMISSIS- lamenta di essere stata riassegnata, al rientro dall'estero nella direzione di provenienza, la DIS, che avrebbe competenze in materia *refarming* ovvero di cambio di destinazione d'uso della banda a 700 Mhz, che non avrebbero alcuna attinenza con l'esperienza internazionale svolta dalla ricorrente) tanto nella scelta del funzionario da designare nel gruppo di lavoro -OMISSIS-;

b) la nomina a “*coordinatore infradipartimentale*” del gruppo -OMISSIS- realizzerebbe una progressione verticale, di talché l’-OMISSIS-, anziché designare il controinteressato, asseritamente privo della specifica esperienza e stabilizzato da poco nella struttura organizzativa, avrebbe dovuto preferire la ricorrente, funzionario da dieci anni ed in possesso, altresì, di un titolo preferenziale (il distacco quale END presso il -OMISSIS- per tre anni);

c) violazione di tutte le norme in materia di conflitto di interessi dei pubblici dipendenti ed, in particolare, -OMISSIS-, in quanto il dott. -OMISSIS- risulta affine della direttrice che ha proposto la sua designazione nel gruppo di lavoro -OMISSIS-.

La ricorrente chiede poi l’accertamento del “mobbing” o “straining” subito per effetto della dequalificazione professionale derivante dall’estromissione della stessa da qualsiasi attività giuridico economica presso il gruppo di lavoro -OMISSIS- e dall’assegnazione alla Direzione competente di “refarming” (lavoro che sarebbe svolto solo da ingegneri della pianificazione delle frequenze).

3.- Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito specificati in relazioni ai dedotti vizi indicati sopra sub a) e c).

3.1.- L’art. 9 del DPCM 30 ottobre 2014 (recante “*Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri*”), adottato in attuazione dell’art. 32 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, al fine di incentivare le esperienze del personale presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, dispone che:

*“1. L’esperienza maturata con il distacco all’estero è titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all’interno dell’amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all’estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.*

*2. “L’ amministrazione tiene conto dell’esperienza maturata all’estero nell’assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco”.*

Nella fattispecie, risulta pacificamente acquisita l’esperienza maturata all’estero dalla ricorrente come esperto nazionale distaccato e l’attività svolta nel gruppo -OMISSIS-.

Non risulta, tuttavia, che l’Amministrazione, abbia fatto doverosa applicazione dell’art. 9, comma 2 cit. e ciò risulta palese dalla designazione, nel gruppo di lavoro -OMISSIS-, del dott. -OMISSIS-, in assenza di una previa attività istruttoria atta verificare la presenza, all’interno dell’Amministrazione, di risorse umane dotate di specifica esperienza maturata all’estero.

3.2.- Peraltro, la proposta di designazione del dott. -OMISSIS- quale componente del gruppo di lavoro è adottata in violazione delle norme in materia di conflitto di interessi.

Rilevano, al riguardo, l’art. 13 e l’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato in attuazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

L’art. 13, comma 3 cit. dispone che: “*il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio*”.

L’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 dispone, altresì, che: <<*1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza*>>.

La proposta di designazione del dott. -OMISSIS-, dunque, risulta illegittima una volta:

- acclarato il rapporto di convivenza tra il dott. -OMISSIS- e -OMISSIS- attestato dal certificato dello stato di famiglia rilasciato in data-OMISSIS-dall’ufficiale dell’anagrafe di Roma capitale (doc. 36 allegato al fascicolo di parte ricorrente);

- pacificamente acquisita, in virtù del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo e all’art. 115, comma 1, c.p.c., la circostanza- non specificamente confutata- della parentela di -OMISSIS-(sorella) con -OMISSIS-, la quale, nella qualità di dirigente della direzione sviluppo dei servizi digitali proponeva la nomina del dott. -OMISSIS- nel gruppo -OMISSIS- (cfr. mail del -OMISSIS-, doc. 15 allegato al fascicolo di parte ricorrente);

- l’omessa comunicazione e la mancata astensione della dirigente nel partecipare alla decisione in merito alla designazione del dott. -OMISSIS-, stante l’esistenza di una situazione di affinità di fatto o comunque gravi ragioni di convenienza.

4.- E’ invece infondata la domanda di accertamento della condotta di mobbing o straining che la ricorrente afferma di aver subito per effetto del comportamento dell’-OMISSIS-.

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo è necessaria la ricorrenza di una serie di comportamenti aventi carattere persecutorio che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in maniera sistematica e prolungata nel tempo, da parte del datore di lavoro, ma anche di un suo preposto o da parte di altri dipendenti, sottoposti

al potere direttivo dei primi e, inoltre, tali comportamenti debbono essere tali da cagionare una lesione della salute, della personalità o della dignità del dipendente.

Sul piano processuale, *“la condotta di mobbing del datore di lavoro deve essere allegata nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito, ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi, ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice — eventualmente, anche attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi — possa verificare la sussistenza, nei suoi confronti, di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, in quanto la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente, di per sé, di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing”* (Consiglio di Stato sez. VI, 13/03/2018, n.1589).

Dunque, *“la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa quante volte la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro”* (Cons. St. cit.).

Alla luce dei principi sopra enunciati, non basta l'adozione di uno specifico atto illegittimo per la configurazione della condotta di mobbing.

Né la riassegnazione della ricorrente alla direzione “DIS” è sintomatica di un intento vessatorio e persecutorio, in assenza, peraltro, di prova che le mansioni assegnate determinerebbero una sua dequalificazione in relazione alla qualifica posseduta di funzionario.

5- E' nondimeno fondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Amministrazione e derivante dall'illecita condotta dell'amministrazione, per effetto della quale la ricorrente ha subito la lesione della propria integrità psicofisica. Come comprovato dal certificato medico del -OMISSIS- e dalla perizia medico legale del dott. -OMISSIS-(doc. 1 depositato dalla ricorrente in data -OMISSIS-) la ricorrente risulta affetta da “-OMISSIS-”, patologia che verosimilmente, tenuto conto del periodo di sostenimento delle spese mediche psichiatriche, si pone in rapporto di causalità con la condotta illecita tenuta dall'amministrazione.

Tale rapporto di causalità è pure accertato dalla perizia medico legale prodotta.

Ai fini della liquidazione, improntata ad una valutazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso, ivi compreso il danno morale, si ritiene congruo adottare quale criterio di base i valori risultanti dalle tabelle elaborate ed aggiornate dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano (come pubblicate sul relativo sito internet ed aggiornate al 10 marzo 2021), che, in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018), recepito anche da questo TAR *“operano una liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico — fisica della persona suscettibile di accertamento medico — legale, sia nei suoi risvolti anatomico — funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, includendo nei nuovi valori del c.d. punto anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva e prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzare in via di c.d. personalizzazione”* (T.A.R. Lazio, sez. I, 11/10/2018, n. 9920).

Orbene, applicando le menzionate previsioni tabellari al caso di specie e tenuto conto dell'età dell'odierna ricorrente (-OMISSIS-), di -OMISSIS- all'epoca dell'illecita designazione del controinteressato, e tenuto conto della percentuale invalidante dell'8 per cento, l'importo tabellare è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Tuttavia, il Collegio, tenuto conto che non vi è prova delle condizioni pregresse di salute della danneggiata, che potrebbero essere considerate delle concause, ritiene di dover operare una riduzione proporzionale del danno non patrimoniale, che va pertanto liquidato in misura equitativa nella somma complessiva di euro 5.000, 00 (cinquemila/00).

6.- Spetta, infine, alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute dal giugno 2020 (ovvero dopo l'adozione degli atti illegittimi)

Tali spese vanno liquidate in complessivi Euro 4567,30 (doc. 23 allegato al fascicolo di parte ricorrente), di cui: € 640,00 per visite psichiatriche; € 553,80 per psicoterapia; € 1553,50 per agopuntura- come da prescrizione del medico curante; € 1820,00 per la perizia medico legale.

7.- Le spese di lite, alla luce di una complessiva valutazione, sono integralmente compensate tra le parti.

Le spese del contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 6-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sono poste a carico dell'-OMISSIS-, che dovrà rifonderle alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) accerta l'illegittimità degli atti di designazione del controinteressato nel gruppo di lavoro -OMISSIS-;
- b) condanna l'-OMISSIS- al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, liquidati nella misura complessiva di euro 9.567,3, di cui euro 5.000, 00 per il danno non patrimoniale ed Euro 4567,30 per il danno patrimoniale;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, eccetto quelle per il contributo unificato, che l'-OMISSIS- dovrà rifondere alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 16 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Anna Gemma Di Cesare**

**IL PRESIDENTE**

**Luca De Gennaro**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.